



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 211 DEL 20 gennaio 2004

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 17-18 gennaio 2004 – Diciassettesima giornata andata

Ancona-Perugia 0-0
Bologna-Chievo Verona 3-1
Brescia-Milan 0-1
Internazionale-Empoli 0-1
Juventus-Siena 4-2
Modena-Lazio 1-1
Reggina-Lecce 1-3
Roma-Sampdoria 3-1
Udinese-Parma 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 19-20 gennaio 2004, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 57

1) SERIE A TIM

Gare del 17-18 gennaio 2004 – Diciassettesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



a) **SOCIETA`**

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. **SAMPDORIA** per avere suoi sostenitori fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco, prima dell'inizio e durante il primo tempo; per aver acceso un fumogeno sugli spalti, al 5° del primo tempo; per avere, per tutto il corso della gara, scambiato con i sostenitori avversari lanci di bottiglie in plastica, piene e vuote; per avere, al 15° del secondo tempo, assunto una condotta particolarmente aggressiva nei confronti dei sostenitori avversari collocati in un settore degli spalti adiacente, si da costringere le Forze di polizia ad intervenire; per avere in tale circostanza lanciato contro le Forze dell'ordine oggetti vari; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio, esposto alcuni striscioni di tenore offensivo nei confronti degli avversari; per aver fatto esplodere, con notevole fragore, numerosi petardi sia nel recinto che sul terreno di giuoco, prima dell'inizio e nel corso di tutta la gara; per aver in più occasioni, nel primo e nel secondo tempo, acceso fumogeni sugli spalti; per avere, per tutto il corso della gara, scambiato con i sostenitori avversari lanci di bottiglie in plastica, piene e vuote; recidiva.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, in più occasioni durante il secondo tempo, intonato un coro caratterizzato da univoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; per aver fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco, al 48° del primo tempo; sanzione applicata, nella misura di € 5.000,00, ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 5 CGS per il primo episodio ed attenuata in considerazione delle iniziative assunte dalla Società per la prevenzione di comportamenti razzisti; recidiva per il secondo episodio.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 9° del secondo tempo, esposto uno striscione di tenore ingiurioso nei confronti degli avversari; per avere, in quattro occasioni durante il secondo tempo, lanciato agrumi e bottiglie in plastica sul terreno di giuoco; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **ANCONA** per avere suoi sostenitori, all'inizio del secondo tempo, lanciato un fumogeno che cadeva ancora acceso sul terreno di giuoco; per aver fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco al 10° del secondo tempo; recidiva.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, fatto esplodere con fragore un petardo nel recinto di giuoco; per avere, al 22° del primo tempo, lanciato fumogeni e fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **PERUGIA** per avere suoi sostenitori, all'inizio della partita, lanciato un fumogeno che cadeva ancora acceso sul terreno di giuoco; per aver fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco, al 5° del primo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **REGGINA** per avere suoi sostenitori, al 21° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta in plastica parzialmente piena d'acqua sul terreno di giuoco; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DAINELLI Dario (Brescia): perché, al 49° del secondo tempo, mentre l'azione si stava svolgendo in altra zona del campo, colpiva un avversario con una manata al volto; infrazione rilevata da un Assistente.

EMRE Belozoglu (Internazionale): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione); perché, al 17° del secondo tempo, dopo essere stato ammonito, rivolgeva all'Arbitro parole volgarmente irrispettose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARROZZIERI Moris (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SOTTIL Andrea (Reggina): per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete.

ZANCHI Marco (Bologna): per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ABRUZZESE Giuseppe (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CONTE Mirko (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

LANNA Salvatore (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SOGLIANO Sean (Ancona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

TEDESCO Giacomo (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

PERROTTA Simone (Chievo Verona).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

MORO Fabio (Chievo Verona).

PRIMA SANZIONE

FLO TORE Andre' (Siena).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CEVOLI Roberto (Modena)
FERRARI Matteo (Parma)
IGNOFFO Giovanni (Perugia)
NESTA Alessandro (Milan)
SIVIGLIA Sebastiano (Lecce).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

OBODO Christian (Perugia).

QUINTA SANZIONE

CAMPEDELLI Nicola (Modena)
CARRUS Davide (Ancona).

SECONDA SANZIONE

ALBERTO Do Carmo Neto (Udinese)
AMBROSINI Massimo (Milan)
BERTOTTO Valerio (Udinese)
CORDOBA Ivan (Internazionale)
CRIBARI Emilson (Empoli)
KROLDRUP Per (Udinese)
LEDESMA Cristian (Lecce)
MANFREDINI Christian (Perugia)
STANKOVIC Dejan (Lazio).

PRIMA SANZIONE

BOLANO Jorge (Lecce)
BRESCIANO Mark (Parma)
MARTINEZ Gilberto (Brescia)

MUZZI Roberto (Lazio)
PIVOTTO Matteo (Modena)
ZAVAGNO Luciano German (Ancona)
ZOTTI Carlo (Roma).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

MONTERO Paolo (Juventus).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 500,00

PAGLIUCA Gianluca (Bologna); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione).

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

TADDEI Rodrigo Ferrante (Siena).

PRIMA SANZIONE

TREZEGUET David (Juventus)
ZE' Maria (Perugia).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 30 gennaio 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 20 GENNAIO 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani